



COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Area Polizia Municipale

ORDINANZA N.13 DEL 22/01/2026

OGGETTO:LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA AOSTA A MONTEPULCIANO STAZIONE

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta della ditta Edil-Strade con sede in Loc. Casalta 153 – Rigomagno, Sinalunga (Si), tendente ad ottenere la disciplina del transito in un tratto via Aosta per permettere lavori di “regimazione delle acque meteoriche superficiali e mitigazione del rischio idraulico a Montepulciano Stazione - Fosso Rovisci”;

VISTO che la ditta in questione ha come committente il Comune di Montepulciano;

CONSIDERATA la necessità di agevolare lo svolgimento dei suddetti lavori, garantendo inoltre la sicurezza degli operatori;

VISTO il D.lvo 18/8/2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DISPONE

IL DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO, PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, IN VIA AOSTA, NEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI, DAL 26 GENNAIO AL 06 FEBBRAIO 2026 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI.

I RESIDENTI DI VIA AOSTA POTRANNO RAGGIUNGERE LE PROPRIE ABITAZIONI DA VIA BOLZANO.

Il Richiedente provvederà alla installazione di opportuna segnaletica ed alla informazione delle problematiche della viabilità per i residenti della zona;

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'art.3, comma 4 L.7 agosto 1990 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Regionale di Firenze o in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del d.Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R.495/92.

Nel caso di ricorso di cui all'art. 37/3° comma di cui sopra, visto il carattere di tutela della sicurezza stradale, questo ufficio attuando le modalità di cui all'art. 74 del Regolamento C.D.S. non darà sospensione all'efficacia della stessa deliberando la provvisoria esecuzione all'eventuale provvedimento impugnato e dandone comunicazione ai soggetti ed agli organi competenti.

A norma dell'art.8 della L.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante di Polizia Municipale Dott. Luca Batignani.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.5 e 7 del Codice della Strada.

**IL RESPONSABILE DI AREA
BATIGNANI LUCA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005